

## **DETERMINAZIONE N. 6 del 2020**

Lucca, li 26.02.2020

**Prot. n. 207/2020**

**OGGETTO: FUNZIONE DI RESPONSABILE PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER CONTO DI LUCCA HOLDING S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) D.LGS N. 50/2016 ALLO STUDIO DEL DOTT. ING. ALESSANDRO NANNI. CIG N. Z402C2597E**

*Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;*

### PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- Con determinazione n. 12 del 23.02.2017 (prot. LH n. 417/2017 agli atti del fascicolo d'ufficio), le cui premesse si richiamano integralmente, l'allora Amministratore Unico di LH SPA, dr. Andrea Bortoli, aveva affidato direttamente allo Studio Tecnico dott. Ing. Alessandro Nanni l'incarico per lo svolgimento della Funzione di Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per conto di LH SPA per un importo annuo di euro 479,99 al netto di IVA e CPA (4%);
- Tale incarico era stato affidato a seguito dello svolgimento, tramite piattaforma S.T.A.R.T., della procedura di richiesta di preventivi rivolta a n. 3 operatori, individuando un nuovo fornitore, adempiendo quindi anche al principio di rotazione;
- La durata dell'incarico era prevista per n. 1 anno (a far data dalla stipula del relativo contratto) con possibilità di rinnovo per ulteriori n. 2 (due) anni, rimanendo adeguata la procedura seguita in ragione dell'importo complessivo previsto per l'intero periodo;
- Con successiva determinazione n. 4 del 30.01.2018 (prot. LH n. 100/2018 agli atti del fascicolo d'ufficio), è stato rinnovato l'incarico per ulteriori n. 2 (due) anni, così come previsto dal contratto stesso;
- In vista della scadenza dell'incarico, 01.03.2020, il R.U.P. ha richiesto (PEC del 17.02.2020 prot. LH n. 183/2020 agli atti del fascicolo d'ufficio) allo Studio Tecnico dott. Ing. Alessandro Nanni di

## **DETERMINAZIONE N. 6 del 2020**

formulare il proprio miglior preventivo al fine di identificare la procedura da attuare per il nuovo affidamento;

- Con PEC del 19.02.2020 (prot. LH n. 192/2020 agli atti del fascicolo d'ufficio) l'ing. Alessandro Nanni ha risposto che avrebbe mantenuto invariato il prezzo proposto nell'anno 2017, ossia 479,99 euro annui oltre IVA e CAP (4%), per la durata di anni tre (2020, 2021 e 2022);
- Considerata la modalità di affidamento utilizzata l'individuazione dell'attuale fornitore e preso atto che l'importo previsto per lo svolgimento dell'attività rimane invariato rispetto al costo presentato nell'anno 2017;
- Considerato inoltre che l'affidamento ad un nuovo soggetto comporterebbe la predisposizione ex-novo della documentazione già redatta dall'Ing. Nanni (quali ad es.: valutazione rischi, valutazione rischio da stress, utilizzo video terminali etc.), data la modestia della cifra in discussione, risulterebbe contrario ai principi di economicità, efficienza ed efficacia svolgere una nuova ricerca di mercato con richiesta di preventivi per l'affidamento dello stesso incarico, pertanto si decide di derogare in questo caso specifico al c.d. principio di "rotazione";
- Il Dott. Ing. Alessandro Nanni risulta essere in possesso di adeguati titoli di studio, nonché di capacità commisurate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative esercitate dalla società Lucca Holding S.p.A. per lo svolgimento della funzione di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione", così come previsto dall'art. 32 del Decreto 81/2008, in quanto: iscritto all'ordine degli ingegneri prov. di Lucca, abilitato quale Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per tutti i settori ATECO, Esperto Prevenzione incendi oltre che formatore qualificato per la salute e sicurezza sul lavoro, come da curriculum vitae agli atti del fascicolo d'ufficio;
- Valutato positivamente anche l'operato dell'attuale R.S.P.P. di LH SPA, il quale nel corso del triennio in scadenza non ha dato adito a contestazioni né ad applicazione di penali;
- Considerato, inoltre, che sommando gli incarichi, l'importo totale (euro 2.900,00 circa oltre IVA e CPA) risulta comunque ben al di sotto dell'importo previsto dal codice appalti per le tipologie di "affidamenti diretti" (40.000 euro oltre iva);

## DETERMINAZIONE N. 6 del 2020

- Si ritiene di poter prevedere una durata del contratto pari a n. 3 (tre) anni, più un eventuale periodo di 6 mesi di proroga al fine di poter predisporre un'eventuale nuova procedura di affidamento, rimanendo adeguata la procedura seguita in ragione dell'importo complessivo previsto per l'intero periodo;
- Preso atto che la L. n. 145/2018 ha modificato la soglia per i c.d. "micro-acquisti" ossia all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dic. 2006, m. 296, le parole "1.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro". Quindi al di sotto di tale soglia (5.000 euro) è possibile derogare al c.d. "principio di rotazione" e non è previsto l'obbligo di ricorso a MEPA e di utilizzo delle piattaforme telematiche per gli acquisti e forniture;
- L'art. 36, co. 2 lettera a) del Dlgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta";
- L'art. 5, co. 4 lettera b) del "Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori ad Euro 40.000,00 oltre IVA" di LH SPA (approvato con determinazione n.40 del 29/11/2019), prevede che la S.A. procederà nei seguenti modi "per la soglia di importo compresa tra **Euro 1.000,00 ed Euro 11.999,99**, attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato. L'affidamento deve risultare da una determina dell'Amministratore Unico";
- Il successivo comma 7 dell'art. 5 del suddetto Regolamento interno di LH SPA prevede inoltre che "Le modalità di affidamento di cui al precedente comma 4, si applicano anche nelle ipotesi di affidamenti di "**incarichi professionali**" sia per le ipotesi di incarichi complessivamente di importo inferiore ad Euro 40.000,00 oltre IVA che in base alla disciplina del Codice dei Contratti possono essere affidati direttamente, sia per incarichi di importi superiori. A tali fini dovranno essere rispettate le disposizioni previste, a seconda dello scaglione di importo di riferimento, dalle lettere a), b), c) e d) di cui al precedente comma 4.";
- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, considerata la presenza di entrambe le condizioni (modalità di aff. diretto e importo inferiore a 40.000 euro), di esonerare l'affidatario, dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 103, co. 11 Dlgs. n.50/2016;

## DETERMINAZIONE N. 6 del 2020

- Il responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella *dott.ssa Daniela Di Monaco*, dipendente di Lucca Holding S.p.A. che ha presentato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 42 dlgs. n. 50/2016 (prot. LH n. 196/2020 del 20.02.2020 agli atti del fascicolo d'ufficio);

*visto quanto in premessa:*

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di affidare direttamente l'incarico relativo alla funzione di Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione per conto di LH SPA., allo Studio dott. Ing. Alessandro Nanni, via Teresa Bandettini n. 132, 55100 Lucca, **P.IVA 01986840466** – nella persona del dott. Ing. Alessandro Nanni, per un importo di **euro 479,99 annui** (euro quattrocentosettantanove/99), oltre IVA e CPA come proposto;
2. Di prevedere che il contratto abbia una **durata dell'incarico pari a n. 3 (tre) anni**, a partire dalla sottoscrizione, più un eventuale periodo di n. 6 (sei) mesi di proroga per consentire una nuova procedura di affidamento, per un valore complessivo dell'appalto pari ad euro 1.679,97 oltre IVA e CPA;
3. Di stabilire che, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 32, comma 14 del Dlgs. n.50/2016, la stipula del contratto potrà avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

L'Amministratore Unico  
*f.to Dott. Claudio Del Prete*